

-Parco Regionale delle Alpi Apuane

SETTORE UFFICI TECNICI
NULLA OSTA ex art. 20 Legge Regionale 11.8.1997, n. 65

Determinazione di nulla osta n. 49 del 21/10/2009, comprensivo di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico di cui alla L.R. 39/2000 e succ. modif. ed integr.

DITTA: Neri Elisena

COMUNE: Stazzema (LU)

OGGETTO: Interventi selvicolturali su ceduo di faggio invecchiato in località "Barca - Pizziconi" della frazione di Levigliani.

PUBBLICAZIONE:

La pubblicazione all'Albo pretorio della presente determinazione dirigenziale, è iniziata il giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE

ALBO PRETORIO:

Pubblicata dal al n.° del registro

IL DIRETTORE

Il Coordinatore del settore

In riferimento all'istanza della Sig.ra Neri Elisena, pervenuta in data 10/09/2009 e acquisita al protocollo del Parco con n. 3676, relativa agli interventi selvicolturali su ceduo di faggio invecchiato in località "Barca - Pizziconi" nel Comune di Stazzema (LU);

Vista la Legge Regionale 11.8.1997, n. 65 di istituzione dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane;

Visto lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 09.11.1999, n. 307;

Preso atto che l'intervento in oggetto ricade all'interno dell'area del Parco Regionale delle Alpi Apuane come perimetrato dalla L.R. n. 65/97 sopra citata

Vista la L.R. 21.03.2000 n. 39 "Legge forestale della Toscana" e succ. modif. ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Visto l'art. 21, comma 8 e l'art. 26, comma 5 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 90 del 13.6.1998 e succ. mod. ed integr;

Visto l'esito dell'istruttoria tecnica curata dagli Uffici "Difesa del Suolo" e "Pianificazione Territoriale" del Settore Tecnico del Parco Regionale delle Alpi Apuane;

Verificata la conformità dell'intervento in oggetto ai contenuti del documento "Atto generale di indirizzo per le attività del settore uffici tecnici" approvato con delibera del Consiglio di Gestione n. 71 in data 13.11.1999;

Visto il parere obbligatorio formulato in data 02/10/2009 dalla Commissione tecnica del nulla osta prevista dall'art. 18 dello Statuto del Parco;

DETERMINA

Di rilasciare, alla Ditta **NERI Elisena**, il Nulla Osta ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale 11.8.1997, n. 65, comprensivo dell'autorizzazione al vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. 3267/1923, ed alla L.R. 39/2000 e succ. mod., relativamente agli interventi selvicolturali su ceduo invecchiato di faggio, sulla superficie distinta in Catasto del Comune di Stazzema (LU), al foglio 8 mappali 48, 58, 59, 61, 81, 84, 85, 86, 90 complessivamente su una superficie interessata dai lavori di ha 1,20.00 ubicata in località "Barca - Pizziconi" della Frazione di Levigliani in Comune di Stazzema (LU), nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento Forestale delle Regione Toscana n. 48/R del 08.08.2003 ed in particolare con le seguenti prescrizioni:

- a) - Sulle ceppaie di faggio e di castagno composte da tre o più polloni, rilascio di due polloni scelti tra quelli di migliore portamento per fusto e chioma, maggior vigore, ben formati e di maggiore diametro.
- b) - Sulle ceppaie con due polloni, lasciare il pollone migliore scelto tra quelli di migliore portamento per fusto e chioma, maggior vigore, ben formato e di maggiore diametro.
- c) - Nelle operazioni di diradamento selettivo delle ceppaie di cui ai due precedenti punti si dovranno preservare dal taglio tutte le piante nate da seme.
- d) - Non dovranno essere tagliate le piante in filare che costeggiano i sentieri, sulle quali sono autorizzati interventi di potatura delle parti necrotiche e l'eliminazione dei soggetti seccagnosi e/o deperienti.
- e) - Potranno essere tagliate le essenze arboree che stanno invadendo i prati-pascolo e i seminativi.

A tutela della biodiversità del bosco, andranno preservate dal taglio, ove presenti, tutte le piante di acero, frassino maggiore, maggiociondolo, melastri, ciliegio, perastri, sorbo, agrifoglio, sughera, olmo e tasso, inoltre dovranno essere ulteriormente rilasciate a dotazione del bosco, due piante da destinare ad invecchiamento indefinito, identificate fra quelle di maggiore diametro, presenti sulla superficie interessata dal taglio.

Nel corso delle operazioni di utilizzazione boschiva e di esbosco del materiale, dovranno evitarsi danneggiamenti ai fusti ed alle ceppaie rimanenti, inoltre il materiale di risulta non dovrà creare ostruzioni al regolare deflusso delle acque sul terreno, né costituire pericolo per lo sviluppo o la propagazione d'incendi boschivi. In particolare si dovrà liberare le aree di ruscellamento da possibili ostruzioni costituite da materiale legnoso precedentemente schiantato.

Evitare il danneggiamento di specie arbustive ed arboree, presenti nelle zone interessate ai trattamenti, al fine di salvaguardare la diversità biologica, i valori naturalistico - ambientali ed i significati geobotanici che tali entità esprimono.

Di dare atto che il presente Nulla Osta è rilasciato fatti salvi diritti di terzi e con l'obbligo per l'interessato di ottenere qualsiasi altra autorizzazione eventualmente necessaria per l'esecuzione degli interventi in parola. In particolare il richiedente è responsabile dell'esatta individuazione sul terreno dei confini catastali in cui è autorizzato l'intervento selvicolturale. Ove tali confini non siano facilmente individuabili, la confinazione dovrà essere effettuata con idonea strumentazione e/o in contraddittorio con i proprietari confinanti.

Il richiedente resterà comunque unico responsabile, tenendo l'Ente Parco sollevato da ogni contestazione o rivendicazione da parte di terzi, circa l'effettivo possesso del diritto ad eseguire l'intervento selvicolturale nei terreni oggetto di Nulla Osta, nonché per eventuali sconfinamenti dagli stessi.

Di stabilire alla data del 31.08.2012, per quanto riferito all'autorizzazione al vincolo idrogeologico, il termine ultimo di validità del presente Nulla Osta;

Di ritenere inoltre la Ditta in oggetto responsabile d'ogni inadempienza a quanto sopra stabilito e di tutti i danni che in dipendenza dei lavori suddetti possano derivare a persone, animali o cose.

Di non dover rilasciare autorizzazione al vincolo paesaggistico di cui all'art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", in quanto trattasi di interventi inerenti l'esercizio di attività selvicolturali che non comportano alterazione permanente dello stato dei luoghi come previsto dall'art. 149 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, concorrendo inoltre al miglioramento della stabilità e dell'assetto idrogeologico del territorio.

Avvertenze:

Durante le fasi lavorative dovranno essere adottati gli opportuni accorgimenti tecnici che si rendessero necessari a prevenire locali fenomeni di dissesto idrogeologico assicurando stabilmente l'assetto del suolo e la corretta regimazione delle acque sia nei terreni oggetto d'intervento che in quelli limitrofi.

Per tutta la durata delle operazioni di taglio deve essere apposto in posizione facilmente visibile e accessibile un cartello di cantiere, delle dimensioni minime 40 per 50 centimetri, riportante l'indicazione del tipo di intervento, della proprietà, del titolo di legittimazione al taglio e del soggetto o ditta che effettua l'intervento.

Questo Ente si riserva comunque di adottare successivi atti che si rendessero necessari a garantire lo stabile assetto idrogeologico dell'area, sia nel corso dei lavori che al termine degli stessi ed in caso di mancata applicazione di quanto prescritto, procedere nei casi più gravi alla sospensione dei lavori.

Il rilascio del presente Nulla Osta, non esenta il titolare dalla necessità di dotarsi di tutte le altre autorizzazioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti che a qualsiasi titolo pongono ulteriori vincoli sull'area di intervento.

DETERMINA ALTRESI'

- Di inviare copia del presente atto al Richiedente ed al Comune per le proprie competenze;
- Di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al Dirigente che lo ha adottato o ricorso in via gerarchica da presentare al Presidente dell'Ente Parco, entro 30 giorni. E' fatta salva comunque, la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni ai sensi di legge.

Il Coordinatore del Settore "Uffici Tecnici"
Per. Agr. Gianfranco Genovesi
